

Prot. 3688 VII/4

Sant'Ilario d'Enza 26/08/2016

Al personale dell'Istituto  
Alle RSU di Istituto

OGGETTO: Sostituzioni personale assente

Si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dalla legge 190/2014 ( legge di stabilità per il 2015).

Art.1 c.332: A decorrere dal 1° settembre 2015, **i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi** di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) **personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza**. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

Art.1 c.333: Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, **i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi** di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **al personale docente per il primo giorno di assenza**.

LA DIRIGENTE  
Mariagrazia Braglia